



18 FEB. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **18 febbraio** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0009302 del 13.02.2014 e prot. n. 0009836 del 17.02.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S** .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**È assente giustificata:** dott.ssa Francesca Pasinelli.

**Assiste per il Collegio dei Revisori Conti:** dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S** .....

D. 28/14  
Aff. patrimon.  
5.2



SAPIENZA

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

18 FEB. 2014

Settore Gara Lavori, Servizi e Forniture  
Il Capo Settore  
Dott.ssa Angela Silvia Luongo Auditrice

*Luongo*

Area Patrimonio e Servizi Economici  
Ufficio Gare, approvigionamenti  
e sviluppo edilizio  
Capo Ufficio  
Dott.ssa Francesca Così

*Luw*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Patrimonio e Servizi Economici  
Il Direttore  
Dott. Andrea Bonomolo

## REALIZZAZIONE DI RESIDENZE UNIVERSITARIE E SERVIZI CORRELATI VIA PALESTRO E LOCALI EX DOPOLAVORO – STIPULA CONVENZIONE MIUR.

Il Presidente ricorda che il Consiglio, nella seduta del 25/1/2011, con delibera n. 7/11, ha autorizzato la partecipazione al Bando del MIUR Legge 338/00 per il cofinanziamento del progetto di realizzazione delle residenze e servizi correlati per gli studenti universitari presso l'immobile di Via Palestro n. 63, nonché presso i locali dell'ex Dopolavoro della Città Universitaria, per un importo di Euro 5.742.508,00.

Tale progetto è risultato vincitore ed ammesso al cofinanziamento, con Decreto del MIUR n. 246 del 7/8/2012, di approvazione del Piano triennale degli interventi ammessi al cofinanziamento, pubblicato nella G.U. n. 301 del 28.12.2012.

Il Presidente sottolinea, altresì, che il predetto Decreto ministeriale, all'art. 8, prevede l'obbligo, per l'Ente beneficiario, di stipulare la relativa Convenzione con il Ministero, a seguito della quale sarà adottato il decreto direttoriale di approvazione della Convenzione stessa e di assegnazione del cofinanziamento.

Il Presidente comunica che, il MIUR, con nota del 4 febbraio u.s. pervenuta, a mezzo pec, in data 5 febbraio, ha invitato l'Università alla stipula della suddetta Convenzione, a seguito di nulla osta espresso dalla Commissione ministeriale Alloggi e Residenze per Studenti Universitari.

Detta Convenzione dovrà essere stipulata, pena l'esclusione dal cofinanziamento, entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa.

In data 11 febbraio u.s. la Cassa DD.PP. ha trasmesso, a mezzo mail, la bozza di Convenzione che si allega quale parte integrante della presente relazione.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE  
- Bozza Convenzione inviata dal MIUR



18 FEB. 2014

..... O M I S S I S .....

**DELIBERAZIONE N. 29/14**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la L. 338/2000;**
- **Visto il D.M. MIUR 246/2012;**
- **Vista la nota del MIUR di invito alla stipula della Convenzione del 4/2/2014, inviata a mezzo pec in data 5/2/2014;**
- **Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

**DELIBERA**

- **di approvare l'allegata bozza di Convenzione trasmessa dalla Cassa Depositi e Prestiti con e-mail dell'11 febbraio 2014, con la facoltà di apportare eventuali ulteriori modificazioni necessarie alla conclusione degli atti, ferma restando la sostanza degli accordi;**
- **di autorizzare il Magnifico Rettore alla stipula della Convenzione con il MIUR per il cofinanziamento statale del progetto di realizzazione delle residenze e servizi correlati per gli studenti universitari presso l'immobile di Via Palestro n. 63, nonché presso i locali dell'ex Dopolavoro della Città Universitaria;**
- **di autorizzare il perfezionamento degli atti conseguenti al cofinanziamento.**

**Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**

**Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE**

**Luigi Frati**

+++++

5.2

**Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il soggetto Beneficiario di Cofinanziamento ai sensi delle leggi 14.11.2000, n. 338 e 23.12.2000, n. 388.**

La presente convenzione (di seguito la "**Convenzione**") è stipulata in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, P.zza Kennedy n. 20, in data [00.00.000], da e tra:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma, P.zza Kennedy n. 20 – C.F. 80185250588 - (di seguito "**MIUR**"), in persona del dott. Daniele Livon, Direttore Generale della Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.05.2011, registrato alla Corte dei Conti il 30.06.2011, reg. 9 fg. 313, a ciò autorizzato con contratto individuale di lavoro del 20.05.2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR in data 31.05.2011 con presa d'atto n. 1059.

e

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede in Roma, via Piazzale Aldo Moro n. 5, C.F. 80209930587, (di seguito il "**Beneficiario**") in persona del Prof. Luigi Frati, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", a ciò autorizzato da apposito provvedimento dei competenti organi dell'Ente, documentazione allegata alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 01**).

**Articolo 1  
(Premesse)**

1.1 La L. 14.11.2000, n. 338, recante disposizione in materia di alloggi e residenze per studenti universitari all'art. 1, comma 5, prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individui i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e proceda alla ripartizione dei fondi.

1.2 Il D.M. 07.02.2011, n. 26 (di seguito **III Bando L. 338/2000**), stabilisce le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla L. 14.11.2000, n. 338.

1.3 L'art. 7, comma 1, del predetto D.M. 07.02.2011, n. 26, dispone l'adozione di decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento.

1.4 Lo stesso art. 7, comma 1, del predetto D.M. 07.02.2011, n. 26, dispone che l'adozione di tali decreti "è subordinata alla stipula della Convenzione predisposta dal MIUR, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati dall'articolo 3, comma 12, del presente decreto".

1.5 L'art. 17 della L. 16.01.2003, n. 3, stabilisce che il MIUR affida alla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito "**CDP S.p.A.**") la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla L. 14.11.2000, n. 338.

1.6 Il Beneficiario ha avanzato domanda per l'ottenimento di un cofinanziamento nell'ambito del III Bando sopra citato, a valere sui fondi di cui alla predetta L. 14.11.2000 n. 338, per la realizzazione degli interventi compresi in un programma unitario, per complessivi posti letto n. 87 di cui n. 87 nuovi, denominati "*Residenza Palestro 63*" e riguardanti in particolare:

- edificio sito in Roma (RM), via Palestro n. 63 (foglio n. 475, part. 107) consistente in un intervento di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica (tip. A) di un immobile da adibire a residenza per studenti universitari. L'intervento è identificato dal MIUR con numero di codice **E1UYAAF/01** (fascicolo n. 422);

- edificio sito in Roma (RM), viale delle Scienze n.1 (foglio n. 597, part. 1) denominato "Ex Dopolavoro presso la Città Universitaria" consistente in un intervento di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica (tip. A) di un immobile da adibire a residenza per studenti universitari. L'intervento è identificato dal MIUR con numero di codice e **E1UYAAF/02** (fascicolo n. 423);

(di seguito gli "**Interventi**"), il tutto come meglio descritto nelle domande di cofinanziamento, nel modello CAR5uter e nelle *Schede Informative*, allegate in copia alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 02**).

1.7 La Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L. 14.11.2000, n. 338 (di seguito la "**Commissione**"), ha completato la prima fase istruttoria.

1.8 In data 28.12.2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 il D.M. 07.08.2012, n. 246, di approvazione del III Piano triennale, di cui all'art. 6 del D.M. 07.02.2011, n. 26 (di seguito il "**III Piano**"), che comprende gli interventi ammessi al cofinanziamento e tra questi gli Interventi, come meglio descritti al precedente punto 1.6. Sul III Piano è stato determinato un ammontare di cofinanziamento per gli Interventi, pari a euro 5.742.508,00 (incluso IVA).

1.9 La Commissione in data 19.12.2013, come da stralcio di verbale n. 14/2013, allegato in copia alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 03**), ha verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità, di cui alla Legge 338/2000 e relativi decreti attuativi, e cantierabilità, previsti dalla normativa vigente, sulla base della documentazione inviata dal Beneficiario e ha espresso il nulla osta per la successiva stipula della Convenzione.

1.10 Il Beneficiario dichiara che l'individuazione del contraente a cui affidare i lavori e le forniture delle attrezzature didattiche e scientifiche oggetto degli Interventi, sarà effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, il Beneficiario conferma, con nota del [REDACTED] (prot. n. [REDACTED]) allegata in copia alla presente Convenzione, contenente il quadro tecnico economico degli Interventi, per farne parte integrante (**Allegato 04**), che l'importo cofinanziabile è pari a complessivi euro [REDACTED] incluso IVA (di seguito "**Importo Cofinanziabile**").

1.11 Il Beneficiario dichiara di aver acquisito la piena disponibilità degli immobili e aree pertinenziali interessati dagli Interventi a seguito di:

- Contratto di compravendita del 30.10.2007 (Rep. 60784, Racc. 13564), registrato a Roma 3 il 08.11.2007 al n. 37169, serie 1T, con il quale l'Università "La Sapienza" acquista la porzione di fabbricato riportata al Foglio 475, particella 107 (fascicolo n. 422);
- Atto pubblico del 21.01.2008 (rep. 474/2008) con il quale L'agenzia del Demanio trasferisce, in nome e per conto dello Stato, all'Università "La Sapienza", tra le altre, la particella 1 (allegati B,C,D) del Foglio 597 (fascicolo n. 423);
- Atto pubblico del 15.12.2008 (rep. 482/2008), aggiuntivo ed integrativo del precedente atto, che inserisce, nel compendio trasferito all'Università "La Sapienza", anche la particella 1, sub2 (allegato D) del foglio 597 (fascicolo n. 423).

Atti allegati in copia alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 05**).

1.12 Il Beneficiario dichiara di essere tuttora nella disponibilità di somme corrispondenti alla quota di finanziamento dell'opera a proprio carico ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 07.02.2011, n. 26, per l'importo pari ad euro [REDACTED] (incluso IVA), di cui euro [REDACTED] (incluso IVA) quale importo di opere non cofinanziabili.

1.13 Il Beneficiario ha fornito i documenti atti a comprovare la titolarità in capo al soggetto in epigrafe indicato e che sottoscriverà il presente atto dei poteri di rappresentanza dell'Ente per la sottoscrizione del presente atto e qui allegati:

- nominativo del Legale Rappresentante;
- Decreto di nomina del Legale Rappresentante;

- recapiti e domicili del Legale Rappresentante;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del [REDACTED]
- Statuto dell'Ente.

Il Beneficiario dichiara altresì di aver fornito tutte le informazioni ed i documenti relativi agli Interventi, ed in particolare:

- Quadro Tecnico Economico;
- Contratto di compravendita del 30.10.2007 (Rep. 60784, Racc. 13564), registrato a Roma 3 il 08.11.2007 al n. 37169, serie 1T, con il quale l'Università "La Sapienza" acquista la porzione di fabbricato riportata al Foglio 475, particella 107;
- Atto pubblico del 21.01.2008 (rep. 474/2008) con il quale L'agenzia del Demanio trasferisce, in nome e per conto dello Stato, all'Università "La Sapienza", tra le altre, la particella 1 (allegati B,C,D) del Foglio 597;
- Atto pubblico del 15/12/2008 (rep. 482/2008), aggiuntivo ed integrativo del precedente atto, che inserisce, tra quelle trasferite all'Università "La Sapienza", anche la particella 1, sub2 (allegato D) del foglio 597;

1.14 In ottemperanza alle disposizioni predette e segnatamente all'art. 7, comma 1, del D.M. 07.02.2011, n. 26, si può pertanto procedere alla stipula della Convenzione avente ad oggetto le prescrizioni a carico del Beneficiario per l'erogazione ed il mantenimento dei fondi assegnati con il III Piano.

## **Articolo 2 (Talune Definizioni)**

In aggiunta agli altri termini definiti altrove nella Convenzione, ai fini della stessa, le seguenti parole e termini, indicati con lettera maiuscola, avranno i significati esposti qui di seguito:

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 Cofinanziamento</b>                    | La somma assegnata al Beneficiario per la realizzazione degli Interventi.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.2 Determinazione Definitiva</b>          | La determinazione del Cofinanziamento fissata nella convenzione tra MIUR e Beneficiario, cui segue l'assegnazione del relativo cofinanziamento con il Decreto Ministeriale di approvazione della convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 07.02.2011, n. 26.                               |
| <b>2.3 Determinazione di Revisione</b>        | La eventuale rideterminazione del Cofinanziamento effettuata dal MIUR, previa approvazione della Commissione, in caso di economie a qualunque titolo realizzatesi sugli Interventi.                                                                                                                   |
| <b>2.4 Stati di Avanzamento dei pagamenti</b> | Indicherà gli stati di avanzamento dei pagamenti relativi ai lavori appaltati ovvero dei pagamenti relativi agli acquisti secondo i tempi e le modalità previsti nel cronogramma dei termini di realizzazione delle opere, come trasferito negli atti contrattuali con i terzi appaltatori/venditori. |
| <b>2.5 Data di Fine Lavori</b>                | La data di conclusione dei lavori relativi agli immobili oggetto degli Interventi, comunicata ai sensi delle vigenti norme all'autorità competente per legge.                                                                                                                                         |

## **Articolo 3 (Oggetto della Convenzione)**

La Convenzione ha per oggetto la determinazione:

- a. delle condizioni e modalità di erogazione del Cofinanziamento, come precisato ai successivi articoli 4, 5 e 6;
- b. degli Obblighi del Beneficiario e delle correlative Sanzioni per il loro inadempimento come meglio precisato ai successivi articoli 7 e 8.

#### **Articolo 4 (Importo del Cofinanziamento)**

##### 4.1. La Determinazione Definitiva

La Determinazione Definitiva del cofinanziamento è fissata dalla presente convenzione in euro 5.742.508,00 (incluso IVA), in conformità al III Piano ed alle deliberazioni assunte dalla Commissione. Tale cofinanziamento, nell'importo qui determinato, sarà assegnato dal MIUR al Beneficiario con il Decreto Ministeriale di approvazione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 07.02.2011, n. 26.

##### 4.2. Conclusione procedure di gara e Stipulazione contratti

Il Beneficiario si obbliga a comunicare tempestivamente alla Commissione alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR, via Goito n. 4 - 00185 Roma) l'avvenuta conclusione delle procedure di gara ovvero di stipulazione dei contratti per la realizzazione degli Interventi, con i relativi atti.

##### 4.3. Determinazioni di Revisione

In caso di economie a qualunque titolo realizzatesi che comportino diminuzione di spesa sugli Interventi, la Commissione provvederà alla approvazione della conseguente Determinazione di Revisione del cofinanziamento in precedenza assegnato, tenendo conto del nuovo quadro tecnico economico presentato dal Beneficiario.

La misura del Cofinanziamento sarà rideterminata - escludendo le spese non cofinanziabili - proporzionalmente alle economie realizzatesi, tenendo conto che la rideterminazione inciderà proporzionalmente anche sulle spese per imprevisti indicate.

La Determinazione di Revisione approvata dalla Commissione sarà comunicata al MIUR per l'adozione del conseguente Decreto di rideterminazione del cofinanziamento.

#### **Articolo 5 (Spese Finanziabili ed Erogazione dei finanziamenti)**

##### 5.1. Categorie di spese finanziabili

Le spese per le quali è erogato il Cofinanziamento sono quelle relative all'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie alla realizzazione degli Interventi di cui alla presente Convenzione, nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 07.02.2011, n. 26, quelle per le attrezzature didattiche e scientifiche sino ad un massimo di € 2.400,00 a posto alloggio. Non sono ammesse le spese tecniche e generali, diverse da quelle di intervento e di acquisto.

In caso di varianti resesi necessarie per situazioni impreviste ed approvate con perizia suppletiva in aumento, i conseguenti aumenti spesa saranno cofinanziabili, previa approvazione da parte della Commissione, entro il limite delle spese inserite nel quadro tecnico economico presentato dal Beneficiario per gli imprevisti (di cui all'art. 3 comma 3, del D.M. 07.02.2011, n. 26), tenendo comunque conto che in caso di Determinazioni di Revisione anche le spese per imprevisti sono proporzionalmente rideterminate.

Non sono cofinanziabili perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione, né potranno essere proposte perizie di variante che compromettano il rispetto degli standard o che comportino un incremento della tempistica prevista dal crono programma di cui all'art. 6.3 della presente Convenzione, salvo quanto previsto al citato articolo 3, comma 3, del D.M. n.26/2011. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento.

Le spese previste nella richiesta presentata sono ammesse al Cofinanziamento solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del D.M. 07.02.2011, n. 26, e solo se adeguatamente documentate e rendicontate.

#### 5.2. Misura delle erogazioni

Il Cofinanziamento sarà erogato al Beneficiario sulla base degli Stati di Avanzamento dei Pagamenti: in particolare per ogni Stato di Avanzamento dei Pagamenti sarà erogata una quota di Cofinanziamento che sarà calcolata in ragione della proporzione esistente tra il Cofinanziamento assegnato e l'importo cofinanziabile, quali risultanti dalla presente Convenzione o dall'ultima Determinazione di Revisione. In ogni caso, le erogazioni di cui sopra saranno effettuate fino all'85% del cofinanziamento assegnato. **Il residuo 15% del cofinanziamento sarà trattenuto e non potrà essere erogato in favore del Beneficiario se non dopo che le strutture oggetto degli Interventi risultino pienamente funzionanti.**

#### 5.3. Procedura per l'erogazione

##### 5.3.1 Richiesta di erogazione

La somma sarà erogata su presentazione di specifica richiesta da parte del Beneficiario corredata dalla documentazione giustificativa delle spese relative allo Stato di Avanzamento dei pagamenti, secondo le modalità ed i termini di cui ai punti successivi. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Commissione alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione Fondi MIUR, via Goito n. 4 - 00185 Roma). Previo nulla osta rilasciato dalla suddetta Commissione, la somma sarà erogata da CDP S.p.A. mediante bonifico sul c/c bancario indicato dal Beneficiario.

##### 5.3.2 Richiesta di erogazione per le spese successive alla stipula della Convenzione

Il pagamento delle spese sostenute successivamente alla stipula della presente Convenzione, per le quali spetta il cofinanziamento ministeriale, deve essere richiesto, a mente di quanto disposto all'art. 7 comma 2 del D.M. n.26/2011 (III bando), **entro e non oltre centoventi giorni dalla data dell'effettivo pagamento.** Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario comporta l'inammissibilità di tali spese al cofinanziamento, che risulta conseguentemente ridotto.

### **Articolo 6 (Esecuzione delle opere)**

#### 6.1 Inizio dei lavori

I lavori devono essere iniziati, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre il 240° giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del Decreto ministeriale di approvazione della presente Convenzione (di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 07.02.2011, n. 26). Il termine di cui sopra può essere prorogato fino al 30 settembre successivo alla scadenza del predetto termine.

#### 6.2. Conformità delle opere

Il Beneficiario dichiara l'assoluta corrispondenza tra il progetto esecutivo presentato per la richiesta di Cofinanziamento e il progetto concessionato/autorizzato.

Il Beneficiario dichiara inoltre che gli Interventi devono essere realizzati in tutte le loro parti nel rispetto dei progetti presentati, sulla base di tutta la documentazione allegata alle richieste, ai modelli CARSUter e alle *Schede Informative*, secondo i criteri di cui alla presente Convenzione.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.1 in tema di varianti, il progetto esecutivo potrà essere variato in corso di esecuzione:

- a. nei limiti e con le procedure di cui alle prescrizioni del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. a condizione che tali varianti non comportino una diminuzione del numero dei posti alloggio previsti;



- c. a condizione che tali varianti non pregiudichino il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi di cui all'allegato A) del D.M. 07.02.2011, n. 27, quali risultanti dai progetti verificati dalla Commissione.

A tal fine è fatto obbligo al Beneficiario o, in alternativa allo stesso, ove nominati per effetto della norma in materia di LL.PP., al Responsabile del Procedimento, ovvero al Direttore dei Lavori, di attestare in occasione della presentazione degli Stati di avanzamento dei pagamenti, che le eventuali varianti apportate agli Interventi rispettino le condizioni sopra prescritte.

#### 6.3. Termine di realizzazione degli Interventi

Gli Interventi dovranno essere realizzati e resi pienamente disponibili entro il termine previsto dal cronogramma tecnico amministrativo riportato nei modelli CARSUter e nelle *Schede Informative*.

Il mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 4, comma 5, lettera e), del D.M. 26/2011 - inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento - comporta la revoca del cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui, a parere della Commissione, il beneficiario abbia fornito - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione - documentazione idonea a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento al beneficiario stesso.

#### 6.4. Collaudo

I collaudi degli Interventi oggetto del Cofinanziamento, saranno effettuati ai sensi della legislazione vigente in materia. Il Beneficiario comunicherà alla Commissione l'avvenuta nomina dell'organo competente per i collaudi.

#### 6.5. Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione valgono le leggi ed i regolamenti di cui in premessa e quelli vigenti in materia di edilizia e di urbanistica.

### **Articolo 7 (Obblighi del Beneficiario)**

#### 7.1. Obblighi gravanti sugli immobili oggetto degli Interventi

##### 7.1.1. Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione ed in relazione agli immobili oggetto degli Interventi, si obbliga:

- a) a completare le opere, pena la revoca del cofinanziamento e la restituzione delle somme già erogate; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione, purché di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard qualitativi;
- b) al mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venticinque anni;
- c) a non alienare gli immobili per un periodo non inferiore a venticinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;
- d) in caso di alienazione, alla costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 07.02.2011, n. 26, che abbiano competenza o sede per la località ove l'immobile/i è posto. Questi ultimi, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile dovrà essere fatta dal beneficiario alla regione o provincia autonoma di competenza, ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica;
- e) nel caso di alienazione prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera d), in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo;

- f) ad assoggettarsi al controllo della regione o della provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del D.M. 07.02.2011, n. 26;
- g) a destinare, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del D.M. n.26/2011, n. 53 posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione e con le modalità ed i servizi essenziali stabiliti dalle regioni.

Gli obblighi di cui ai precedenti punti: *b) vincolo di mantenimento della destinazione, c) divieto di alienazione e d) diritto di prelazione*, non si applicano nei casi indicati all'art. 3, comma 13, del D.M. 07.02.2011, n. 26, con riferimento agli interventi realizzati in sedi nelle quali non sono più attivi corsi di livello universitario.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 16, del D.M. 07.02.2011, n. 26 le previsioni di cui ai precedenti punti *c) divieto di alienazione, d) diritto di prelazione, e) alienazione prima dei 25 anni*, nonché gli obblighi di cui al citato art. 3, comma 13, del D.M. n. 07.02.2011, n. 26, non si applicano nei casi di trasferimento degli immobili oggetto di cofinanziamento a Fondi Immobiliari istituiti ai sensi del Sistema integrato di fondi di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa). In tal caso, il Fondo dovrà tempestivamente comunicare direttamente alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR, via Goito n. 4 - 00185 Roma) il valore di riferimento del trasferimento e dichiarare di subentrare in tutti gli impegni e gli obblighi assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il MIUR, acquisito al riguardo il parere della Commissione, potrà manifestare eventuali ragioni ostative al trasferimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Fondo.

#### *7.1.2. Termine per la registrazione della Convenzione*

Ai sensi dell'art. 3, comma 15 del D.M. 07.02.2011 n.26, è fatto obbligo di richiedere la registrazione della Convenzione, entro 60 giorni dalla stipulazione della stessa, presso il competente ufficio delle Entrate, a cura e spese del Beneficiario.

#### *7.1.3. Contenuto del divieto di alienazione*

Il divieto di alienazione comporta l'obbligo in capo al Beneficiario a non procedere per il periodo di venticinque anni, a decorrere dalla **Data di Fine Lavori**, ad atti di disposizione di diritti reali sugli immobili oggetto degli Interventi, pena la restituzione allo Stato dell'importo del Cofinanziamento maggiorato degli interessi legali a decorrere dalle singole erogazioni effettuate e fino al momento della restituzione. **Tale divieto non opererà per le alienazioni o costituzioni di diritti reali a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla L. 14.11.2000 n. 338 per richiedere il Cofinanziamento nonché dei Fondi Immobiliari di cui all'art. 3, comma 16, del D.M. 07.02.2011, n. 26**, a condizione che nell'atto di alienazione dei diritti sia espressamente prevista l'assunzione da parte dell'acquirente di tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

#### *7.1.4. Contenuto del diritto di prelazione e procedura per il suo esercizio*

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Beneficiario attribuisce espressamente ai sensi dell'art. 3, comma 12, lettera d) del D.M. 07.02.2011, n. 26, a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 22.05.2007 n.42 che abbiano competenza o sede per la località ove gli immobili sono posti, un diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili oggetto degli Interventi per il caso in cui il Beneficiario intendesse alienarli.

Nel caso in cui il Beneficiario intendesse alienare gli immobili dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata a.r. alla regione Lazio ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione, con espressa indicazione del prezzo offerto e di tutte le altre condizioni della compravendita (la "**Comunicazione di Prelazione**"). Qualora la vendita avvenga prima del termine di scadenza del divieto di alienazione di cui al precedente punto 7.1.3. la prelazione potrà essere esercitata dagli aventi diritto per un prezzo pari a quello comunicato dal Beneficiario, decurtato dell'ammontare del Cofinanziamento e maggiorato degli interessi legali a decorrere dalle singole erogazioni al saldo.

La regione Lazio provvederà a raccogliere presso gli Enti aventi diritto la eventuale volontà di esercizio di prelazione e la comunicherà al Beneficiario entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della Comunicazione di Prelazione. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte della Regione, il diritto di prelazione si intenderà automaticamente non esercitato senza bisogno di alcuna ulteriore comunicazione.

## 7.2. Obblighi di controllo

### *7.2.1. Controllo della esecuzione delle opere*

Il Beneficiario si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A., anche per il tramite degli operatori tecnici previsti dalla convenzione tra il MIUR e la CDP S.p.A., in ordine alla esecuzione delle opere. In ragione di ciò il beneficiario prende atto che è piena facoltà della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A. di effettuare sopralluoghi e verifiche sul luogo degli Interventi anche per il tramite degli operatori tecnici previsti dalla convenzione tra il MIUR e la CDP S.p.A..

### *7.2.2. Controllo finale degli Interventi*

Il Beneficiario si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A., in ordine alla conclusione della esecuzione delle opere. In ragione di ciò il beneficiario prende atto che è piena facoltà della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A., anche per il tramite degli operatori tecnici previsti dalla convenzione tra il MIUR e la CDP S.p.A., di effettuare sopralluoghi e verifiche degli Interventi, nonché richiedere al Beneficiario tutta la documentazione ritenuta opportuna a tal fine. Il controllo di cui al presente paragrafo potrà essere effettuato successivamente alla trasmissione del certificato di collaudo delle opere degli Interventi, quale prescritto ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

### *7.2.3. Controllo sulla gestione*

Il Beneficiario si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Regione competente per il territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, come previsto dall'art. 1, comma 4, della L. 14.11.2000 n. 338, e dall'art. 3, comma 12, lett. f) del D.M. n.26/2011.

## 7.3. Obblighi di comunicazione

Il Beneficiario si obbliga a presentare tempestiva comunicazione alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari (c/o CDP S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR - via Goito n.4, 00187 Roma), nonché alla Direzione Generale per l'Università del MIUR, di qualsiasi variazione sopraggiunta successivamente alla stipula della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda:

- il nominativo del Legale Rappresentante;
- i recapiti e domicili del Legale Rappresentante e del Beneficiario stesso;
- tipologie delle opere e cronogramma tecnico amministrativo per la loro realizzazione;
- eventuali variazioni dei dati contenuti nel modello CARSUter e nella *Scheda Informativa*;
- il Quadro Tecnico Economico.

Il Beneficiario si obbliga altresì a fornire alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari (c/o CDP S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR - via Goito n.4, 00187 Roma), nonché alla Direzione Generale per l'Università del MIUR, tutte le informazioni e i documenti relativi agli Interventi ed in particolare:

- le autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione degli Interventi ulteriori rispetto a quelle necessarie per la attestazione della immediata cantierabilità;
- l'estratto degli atti delle procedure di aggiudicazione dei lavori e delle forniture delle attrezzature didattiche e scientifiche;
- gli estratti dei contratti di appalto dei lavori, registrati;
- gli estratti dei contratti delle forniture delle attrezzature didattiche e scientifiche, registrati;
- i processi verbali di consegna del cantiere ed inizio dei lavori;
- gli stati di avanzamento dei lavori;

- le eventuali varianti con il relativo quadro economico comparativo di spesa;
- le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
- gli eventuali contenziosi, riserve ed accordi bonari con l'impresa;
- gli atti dei collaudi tecnici amministrativi;
- i processi verbali di fine dei lavori;
- la piena funzionalità dell'opera e la data di messa in esercizio.

Il Beneficiario si obbliga altresì a fornire alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari (c/o CDP S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR - via Goito n.4, 00187 Roma) copia conforme all'originale delle quietanze dei pagamenti effettuati per la realizzazione degli Interventi, contestualmente alla trasmissione della richiesta di erogazione del Cofinanziamento.

Il Beneficiario si obbliga altresì a trasmettere tempestivamente, attraverso la compilazione della *Scheda Monitoraggio Stato della Procedura*, messa in rete sul sito del Consorzio Interuniversitario Cineca, gli aggiornamenti in merito alle diverse fasi del processo di realizzazione degli Interventi.

## **Articolo 8 (Inadempimenti e Sanzioni)**

### **8.1. Generalità**

Il soggetto richiedente è tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti assunti con la presente Convenzione. Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni definite nella Convenzione darà luogo alle sanzioni di seguito indicate.

### **8.2. Inadempimento Grave - Conseguenze**

Costituisce inadempimento grave il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e specificatamente dall'art. 6 e dagli artt. 7.1 (di seguito "**Inadempimento Grave**").

Ai sensi di quanto previsto all'art. 10 del D.M. 07.08.2012, n. 246, ove la Commissione ministeriale accerti un Inadempimento Grave, lo contesterà al beneficiario, concedendo un termine di 30 giorni per fornire giustificazioni ovvero rimediare all'inadempimento. Decorso tale termine senza che il Beneficiario abbia rimediato, ovvero nel caso in cui le giustificazioni fornite siano ritenute insufficienti dalla Commissione, quest'ultima formulerà la propria eventuale proposta di revoca del Cofinanziamento al MIUR. Il Ministro, sulla base del parere espresso dalla Commissione ed ove ritenesse sussistenti le ragioni per la revoca, procederà con proprio Decreto alla revoca del cofinanziamento al Beneficiario ed agli altri ulteriori enti cofinanziatori, intimando altresì al Beneficiario la restituzione, nel termine di 60 giorni, dell'ammontare di quanto a tale titolo al momento erogato.

### **8.3. Inadempimento non grave - Conseguenze**

Costituiscono inadempimento non grave gli inadempimenti agli altri obblighi di cui alla presente Convenzione (di seguito "**Inadempimento**").

Ove la Commissione accerti un Inadempimento, lo contesterà al Beneficiario concedendo un termine di 30 giorni per fornire giustificazioni ovvero rimediare all'Inadempimento. Decorso tale termine la Commissione, sulla base delle eventuali giustificazioni ovvero del comportamento tenuto dal beneficiario, valuterà la sussistenza o meno delle condizioni per il mantenimento del Cofinanziamento in relazione all'Inadempimento verificato e, nel caso lo ritenesse, potrà concedere un ulteriore termine di 30 giorni nel quale il Beneficiario potrà sanare l'Inadempimento. Nel caso in cui la Commissione ritenga venute meno le condizioni al mantenimento del Cofinanziamento, darà comunicazione del proprio parere al MIUR proponendo la revoca del finanziamento.

Il Ministro, sulla base del parere espresso dalla Commissione ed ove ritenesse sussistenti le ragioni per la revoca, procederà con proprio Decreto alla revoca del cofinanziamento al

Beneficiario ed agli altri ulteriori enti cofinanziatori, intimando altresì al Beneficiario la restituzione, nel termine di 60 giorni, dell'ammontare di quanto a tale titolo al momento erogato.

#### **Articolo 9 (Registrazione della Convenzione)**

Gli adempimenti necessari e conseguenti per:

- a. la stipula della Convenzione (registrazione, bolli, diritti, onorari, ecc.);
- b. l'attuazione delle prescrizioni specificate nella L. 14.11.2000 n. 338 e nei rispettivi decreti attuativi;

sono, senza eccezione, a cura e spese del Beneficiario.

Qualora il Beneficiario non vi provveda, il MIUR previa intimazione di adempimento al Beneficiario, potrà provvedervi direttamente rivalendosi sul Beneficiario stesso.

#### **Articolo 10 (Risoluzione delle controversie)**

Qualunque controversia possa insorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta ad un collegio arbitrale di competenza.

Il collegio sarà composto da tre membri di cui uno nominato congiuntamente dal MIUR e dalla Regione ove si trovano gli Interventi, uno nominato dal Beneficiario ed il terzo dai primi due di comune accordo ovvero dal Presidente della Corte di Appello di competenza, su ricorso dell'arbitro più diligente.

Al Presidente della Corte di Appello competente spetterà, altresì, la nomina dell'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto entro 60 giorni dalla nomina dell'arbitro di controparte.

L'arbitrato sarà rituale, secondo le norme del c.p.c. in materia di processo di cognizione ordinaria e secondo diritto.

#### **Articolo 11 (Allegati)**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione la documentazione inviata dal Beneficiario all'atto della richiesta di Cofinanziamento, il modello CARSUter e la *Scheda Informativa*, ed ogni ulteriore documentazione integrativa inviata dal Beneficiario, fino alla stipula della Convenzione.

#### **Articolo 12 (Copie Convenzione)**

La presente Convenzione è redatta in n. 4 copie originali in carta semplice, una per il MIUR, una per la CDP S.p.A e due per il Beneficiario, di cui una destinata alla registrazione.

|      |              |
|------|--------------|
| MIUR | Beneficiario |
|------|--------------|

\_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_